

Piemonte, 5 feb 2026

Alla cortese attenzione di:

Comando VV.F. di Torino

Ing. Francesco Orrù

Comando VV.F. di Alessandria

Ing. Amedeo Pappalardo

Comando VV.F. di Asti

Ing. Giuseppe Calvelli

Comando VV.F. di Biella

Ing. Fabio Callegari

Comando VV.F. di Cuneo

Ing. Calogero Daidone

Comando VV.F. di Novara

Ing. Roberto Marchioni

Comando VV.F. di Vercelli

Ing. Claudio Giacalone

Comando VV.F. del Verbano Cusio Ossola

Ing. Onofrio Lorusso

e, p.c.

Direttore Regionale per il Piemonte

Ing. Alessandro Paola

Oggetto: Osservanza del riposo minimo di undici ore tra due turni di lavoro.

Egregio Direttore, Egregi Comandanti,

la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene doveroso richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sull'obbligo di rigorosa osservanza del periodo minimo di riposo giornaliero, **pari ad almeno undici ore consecutive** tra due turni di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente, per il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso.

In particolare, si richiamano i seguenti riferimenti normativi; D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, recante la disciplina dell'orario di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, nello specifico, del sistema di turnazione del personale addetto al soccorso, Decreto legislativo 8 aprile

2003, n. 66, concernente la disciplina generale dell'orario di lavoro e dei periodi di riposo, con specifico riferimento al riposo giornaliero minimo, Direttiva 2003/88/CE, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nell'Unione Europea, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi di prevenzione connessi all'organizzazione del lavoro.

La scrivente O.S. evidenzia come il rispetto del periodo minimo di riposo tra una prestazione lavorativa e la successiva **non costituisca** un mero adempimento formale, bensì **un presidio essenziale di tutela della sicurezza individuale e collettiva**, nonché un requisito, forse, imprescindibile per l'affidabilità del dispositivo di soccorso.

Tra la cessazione di un turno di lavoro e l'inizio del turno successivo deve intercorrere un periodo di riposo non inferiore a undici ore consecutive, ai fini di tale computo, deve essere considerata, a parer nostro, come "prestazione lavorativa" o "turno di lavoro" qualsiasi attività riconducibile all'orario di lavoro nella quale il dipendente risulti impiegato o comunque a disposizione dell'Amministrazione, quali per esempio, il soccorso tecnico urgente, i rientri per esigenze di servizio, i servizi di vigilanza, **i controlli ispettivi** e le attività addestrative, la formazione.

In sintesi, ogni attività che dia luogo a un trattamento correlato, sia esso in denaro o sotto forma di recupero compensativo (banca delle ore), deve essere rigorosamente computata nel calcolo dell'impiego operativo\lavorativo del Lavoratore.

La scrivente O.S. ritiene pertanto necessario che, nella predisposizione dei Servizi ordinari nonché in occasione di variazioni, rientri o impieghi aggiuntivi, il Funzionario di Guardia provinciale verifichi preventivamente la piena compatibilità con il periodo minimo di riposo previsto. Tale verifica deve prescindere dalla eventuale disponibilità del personale interessato, trattandosi di una tutela della salute inderogabile sotto il profilo della sicurezza.

Anche in presenza di circostanze eccezionali, resta fermo l'obbligo di garantire il riposo compensativo nel più breve tempo possibile, secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente.

In una fase caratterizzata da una significativa carenza di personale operativo, la pianificazione del dispositivo di soccorso e dei relativi servizi assume carattere fondamentale non solo sotto il profilo organizzativo e strategico, ma anche in termini di rispetto delle vigenti disposizioni sopra richiamate.

Si porgono distinti saluti.

Per il Coordinamento Regionale
FP CGIL VVF Piemonte